

REGOLAMENTO (CEE) N. 700/86 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1986

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla melammina della sottovoce 29.35 ex Q della tariffa doganale comune, originaria dell'Arabia Saudita beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1986 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che, per la melammina, della sottovoce 29.35 ex Q della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 449 000 ECU; che, in data 4 marzo 1986, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dell'Arabia Saudita, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1986.

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'Arabia Saudita,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 7 marzo 1986 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Arabia Saudita :

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|--------------------------|
| 29.35 ex Q (Codice Nimexe numero 29.35-74) | Melammina |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 30. 12. 1985, pag. 1.